

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5820 del 13/10/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO ZOOTECNICO E IGIENICO ASSIMILATI IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC). DITTA: SOCIETÀ AGRICOLA GUIDI GLAUCO & C. S.S. PRATICA: FCPPA4409.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6063 del 13/10/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno tredici OTTOBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO della domanda presentata in data 03/01/2008 con cui Guidi Glauco, c.f. GDUGLC49B18A565M, ha richiesto il rinnovo della concessione, assentita con det. n.19109/2005, per il prelievo di acque pubbliche da esercitarsi mediante 4 sorgenti situate in località Selvapiana nel Comune di Bagno di Romagna (FC), con destinazione della risorsa ad uso zootecnico, per una portata massima di 0,04 l/s ed un volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 488;

DATO ATTO che da verifiche tramite visura camerali la ditta Guidi Glauco ha modificato la sua denominazione in Società Agricola Guidi Glauco & C. S.S.

PRESO INOLTRE ATTO della documentazione tecnica integrativa registrata al Prot. 22/05/2025.0094814.E con cui la Società Agricola Guidi Glauco & C. S.S., c.f. 03955730407:

- ha reso nota la nuova denominazione della Società richiedente;

- ha richiesto di variare il volume complessivamente prelevato dall 4 sorgenti in un quantitativo complessivo di 8.400 mc/anno, di cui:
 - o 5000 mc/anno dalla *Sorgente Fonte Berta*, avente portata massima pari a 0.3 l/s, ubicata nel Comune di Bagno di Romagna (FC), Foglio 80 – Particella 177 del N.C.T., Coordinate UTM-RER: X = 743.907 - Y = 862.286;
 - o 600 mc/anno dalla *Sorgente Cà di Budino*, avente portata massima pari a 0.036 l/s, ubicata nel Comune di Bagno di Romagna (FC), Foglio 80 – Particella 32 del N.C.T., Coordinate UTM-RER X = 743.550 - Y = 862.616;
 - o 400 mc/anno dalla *Sorgente Cà di Bandino*, avente portata massima pari a 0,024 l/s, ubicata nel Comune di Bagno di Romagna (FC) Foglio 80 – ex Particella 129 del N.C.T. (ora Particella 260), Coordinate UTM-RER X = 743.815 - Y = 863.017;
 - o 2400 mc/anno dalla *Sorgente Incisa I*, avente portata massima pari a 0,1 l/s, ubicata nel Comune di Bagno di Romagna (FC) Foglio 125 – Particella 133 del N.C.T., Coordinate UTM-RER X = 745.388 - Y = 861.493;
- ha richiesto di utilizzare la risorsa complessivamente prelevata dalle 4 sorgenti per uso zootecnico (per l'allevamento di pollame) ed igienico-assimilati (servizi abitazioni) a servizio dell'allevamento “Poggio” e dell'allevamento “Tre Case”;
- ha comunicato che il fabbisogno zootecnico complessivo necessario per l'allevamento di 311.000 capi di pollame presenti presso i due stabilimenti “Poggio” e “Tre Case”, pari a 19.000 mc/anno, viene soddisfatto da due concessioni, di cui 4.000 mc/anno con la concessione in oggetto e i restanti 15.000 mc/anno tramite la concessione codice FCPPA3174;

PRESO INOLTRE ATTO che quanto richiesto con suddetta documentazione si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul

BURERT n.157 del 18.06.2025, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico-assimilati;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione, in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO:

- che la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalle indicazioni operative I85010 ER (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica);
- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione per uso zootecnico, pari a mc/annui 4.000, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a 311.000;

PRESO ATTO, in relazione al fatto che le sorgenti denominate “Fonte Berta” e “Incisa 1” sono catastalmente localizzate su particelle di proprietà di terzi, della dichiarazione sostitutiva assunta al Prot. 23/09/2025.0167735.E con cui il concessionario dichiara di utilizzare in modo continuativo le sorgenti localizzate su area privata da oltre 20 anni, come si desume dalla concessione precedentemente rilasciata con det. n.19109/2005;

RITENUTO:

- di poter presumere il consenso dei proprietari delle particelle catastali su cui sono localizzate le sorgenti “Fonte Berta” e “Incisa 1”, dato l’uso ultra ventennale da parte del richiedente delle opere di presa sorgentizie;
- che qualora venisse accertato il mancato consenso dei proprietari all’utilizzo delle sorgenti “Fonte Berta” e “Incisa 1” il presente atto concessorio potrà comunque essere revocato con riferimento alle stesse ;

DATO ATTO che in data 01/07/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il legale rappresentante e gli altri soggetti sottoposti a verifica antimafia hanno trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell’art. 89 del codice antimafia, assunta a Prot. 24/06/2025.0113689;

DATO ATTO che:

- con nota Prot. 27/06/2025.0116764.U è stato richiesto alla Provincia di Forlì-Cesena il parere di competenza, rilasciato con esito favorevole con nota assunta al Prot. 01/07/2025.0118674.E;
- il suddetto parere ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

ACCERTATO che il concessionario precedente Guidi Glauco:

- risulta in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha costituito in data 03/07/2006 un deposito cauzionale pari a 136,70 euro;

CONSIDERATO che il deposito cauzionale costituito in data 03/07/2006 da Guidi Glauco possa essere mantenuto, trattandosi di cambio di titolarità motivato da mutamento di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha versato in data 10/10/2025 la somma pari a 113,30 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 03/07/2006, nella misura di 136,70 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante della concessione cod. pratica FCPPA4409;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Guidi Glauco & C. S.S., c.f. 03955730407, il rinnovo con cambio di titolarità in variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica FCPPA4409, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante 4 sorgenti ubicate nel Comune di Bagno di Romagna (FC) aventi le seguenti caratteristiche:

Denominazione sorgente	Coordinate UTM-RER	Dati catastali	Portata massima (l/s)	Volume (mc/anno)	Corpo idrico
<i>Fonte Berta</i>	X:743.907 Y: 862.286	Fg.80 Mapp.177	0.3	5000	Verucchio - M Fumaiolo codice: 6010ER-LOC3-CIM Castel del Rio - Castrocaro Terme - M Falterona - Mercato Saraceno codice: 6020ER-LOC1-CIM
<i>Cà di Budino</i>	X:743.550 Y:862.616	Fg.80 Mapp. 32	0.036	600	
<i>Cà di Bandino</i>	X:743.815 Y:863.017	Fg.80 Mapp.260	0,024	400	
<i>Incisa 1</i>	X :745.388 Y: 861.493	Fg. 125 Mapp. 133	0,1	2400	
Totali			0.46	8400	

- destinazione della risorsa ad uso zootecnico (4000 mc/anno) ed igienico assimilati (4400 mc/anno);
 - portata massima di esercizio complessivamente prelevabile dalle 4 sorgenti pari a l/s 0.46;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile dalle 4 sorgenti pari a mc/annui 8.400;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2034;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/10/2025, registrato al Prot. 13/10/2025.0180451.E;
 4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 193,52 euro;
 5. di dare atto che è stato integrato il deposito cauzionale nella misura di 113,30 euro ed è stato mantenuto a favore del soggetto subentrante il deposito precedentemente versato, pari a 136,70 euro;
 6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
 7. di stabilire che qualora venisse accertato il mancato consenso al prelievo dei proprietari delle particelle catastali su cui sono localizzate le sorgenti "Fonte Berta" e "Incisa 1" la concessione potrà essere revocata con riferimento alle stesse;
 8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

11. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Societa' Agricola Guidi Glauco & C. S.S., c.f. 03955730407 (cod. pratica FCPPA4409).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo avviene mediante 4 sorgenti ubicate nel Comune di Bagno di Romagna (FC) aventi le seguenti caratteristiche:

Denominazione sorgente	Coordinate UTM-RER	Dati catastali	Portata massima (l/s)	Volume (mc/anno)	Corpo idrico
<i>Fonte Berta</i>	X:743.907 Y: 862.286	Fg.80 Mapp.177	0.3	5000	Verucchio - M Fumaiolo codice: 6010ER-LOC3-CIM
<i>Cà di Budino</i>	X:743.550 Y:862.616	Fg.80 Mapp. 32	0.036	600	Castel del Rio - Castrocaro Terme - M Falterona - Mercato Saraceno codice: 6020ER-LOC1-CIM
<i>Cà di Bandino</i>	X:743.815 Y:863.017	Fg.80 Mapp.260	0,024	400	
<i>Incisa 1</i>	X :745.388 Y: 861.493	Fg. 125 Mapp. 133	0,1	2400	
Totali			0.46	8400	

2. Le sorgenti Fonte Berta e Incisa 1 insistono su particelle catastali di proprietà di terzi, rispetto alle quali il concessionario ha dichiarato un utilizzo continuativo ultraventennale incontestato. Qualora dovesse essere accertato il mancato consenso all'utilizzo da parte dei proprietari delle particelle catastali su cui sono ubicate le citate sorgenti, la concessione potrà essere revocata con riferimento alle stesse.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio complessiva pari a l/s 0.46 e nel limite di volume massimo complessivo pari a mc/annui 8400;

2. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso zootecnico (per l'allevamento di pollame) ed igienico-assimilati (servizi abitazioni) a servizio dell'allevamento "Poggio" e dell'allevamento "Tre Case";
3. Il fabbisogno zootecnico complessivo necessario per l'allevamento di 311.000 capi di pollame presenti presso i due stabilimenti "Poggio" e "Tre Case", pari a 19.000 mc/anno, viene soddisfatto da due concessioni, di cui 4.000 mc/anno con la concessione in oggetto e i restanti 15.000 mc/anno tramite la concessione codice FCPPA3174:

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari complessivamente a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata presso ciascun punto di presa e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).
Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di

misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** - Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Con nota assunta al Prot. 27/06/2025.0116764.U la Provincia di Forlì-Cesena ha espresso parere positivo nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- poiché l'area oggetto di intervento ricade all'interno del sistema forestale e boschivo tutelato dall'art. 10 "Sistema forestale e boschivo" del PTCP, l'utilizzo degli impianti esistenti, così come gli eventuali interventi di manutenzione, non dovranno interferire con la presenza di alberi e arbusti. In particolare gli elementi vegetali presenti non dovranno essere tagliati né danneggiati in alcun modo;
- tenuto conto del fatto che in parte l'area d'intervento ricade in aree interessate da dissesto disciplinate dall'art. 26 del PTCP, si ritiene opportuno predisporre un monitoraggio periodico delle suddette opere, al fine di evitare eventuali perdite di acqua e conseguenti eventuali ripercussioni sui fenomeni franosi presenti;
- in merito alle valutazioni sulla conformità delle opere esistenti rispetto all'art.27 "Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità" del PTCP, si specifica che il mantenimento delle stesse è ammissibile a condizione che siano messe in atto tutte le disposizioni utili a non influire sulle condizioni di stabilità del versante ed a garantire l'assenza di rischio per la pubblica incolumità.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità, va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.